



Tax Newsletter n. 7/2017

Tax & Legal

Highlights:

Legislazione

Split Payment - Modifiche agli elenchi delle entità soggette

Prassi

Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa - Non sussistenza di abuso del diritto: condizioni - Applicabilità dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86

Giurisprudenza

Abuso del diritto - Non invocabile in caso di simulazione

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali - Modalità e termini di comunicazione delle informazioni - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017
- 2 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Nuovo regime delle locazioni brevi (art. 4 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017
- 3 [Pagina 5](#) **Accordi internazionali**
Accordo tra Italia e Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato del 1°luglio 2017
- 4 [Pagina 6](#) **Condono**
Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 140316 del 21 luglio 2017
- 5 [Pagina 6](#) **Imposte sui redditi**
Dividendi e plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società residenti - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo - D.M. 26 maggio 2017
- 6 [Pagina 7](#) **IVA**
Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale - Approvazione del nuovo Modello IVA TR - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017
- 7 [Pagina 7](#) **IVA**
Split Payment (comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Elenchi delle entità soggette - Modifiche - D.M. 13 luglio 2017
- 8 [Pagina 8](#) **Riscossione**
Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 134363 del 14 luglio 2017
- 9 [Pagina 8](#) **Riscossione**
Titolari di reddito di impresa - Termine di versamento delle imposte - Differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2017 - D.P.C.M. 20 luglio 2017
- 10 [Pagina 8](#) **Riscossione**
Termine di presentazione delle dichiarazioni - Differimento al 31 ottobre 2017 - D.P.C.M. 26 luglio 2017

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 9](#) **Accertamento**
Studi di settore per il 2016 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 del 13 luglio 2017
- 2 [Pagina 9](#) **Accertamento**
Presentazione del Modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 95 del 20 luglio 2017
- 3 [Pagina 9](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Iper e super ammortamento - Profili tecnologici - Ministero dello Sviluppo Economico, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 12 luglio 2017

- 4 [Pagina 10](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (art. 44, del D.L. n. 78 del 2010) - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92 del 14 luglio 2017
- 5 [Pagina 10](#) **Condono**
Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 del D.L. n. 50 del 2017) - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 22 del 28 luglio 2017
- 6 [Pagina 10](#) **Imposta di registro – Statuto del contribuente**
Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa - Norma sull'abuso del diritto: inapplicabilità - Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017
- 7 [Pagina 11](#) **Imposta di registro – Statuto del contribuente**
Scissione finalizzata alla assegnazione agevolata di beni immobili ai soci - Norma sull'abuso del diritto: inapplicabilità - Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017
- 8 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Erogazioni liberali a favore di parrocchie - Deducibilità ex art. 100, comma 2, lett. f) del TUIR: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 89 dell'11 luglio 2017
- 9 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali - Note spese e relativi giustificativi - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 96 del 21 luglio 2017
- 10 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi – Statuto del contribuente**
Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa - Non sussistenza di abuso del diritto: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017
- 11 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi - Statuto del contribuente**
Scissione finalizzata alla assegnazione agevolata di beni immobili ai soci - Abuso del diritto: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017
- 12 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi - Statuto del contribuente**
Riorganizzazione finalizzata alla assegnazione agevolata di un immobile ai soci - Abuso del diritto: sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017
- 13 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Assegnazione agevolata di un immobile ai soci - Società in regime di contabilità semplificata - Compete - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 100 del 27 luglio 2017
- 14 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi - Statuto del contribuente**
Cessione agevolata a valori di mercato di immobili ai soci - Deducibilità della minusvalenza: condizioni - Abuso del diritto: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017
- 15 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Spese di emissione di un prestito obbligazionario - Deducibilità ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 83 del 2012 - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 102 del 28 luglio 2017
- 16 [Pagina 14](#) **IVA**
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017
- 17 [Pagina 15](#) **IVA**
Compensazione del credito IVA infrannuale - Visto di conformità - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017
- 18 [Pagina 15](#) **IVA**
Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni - Sanzioni - Ravvedimento operoso: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 16](#) **Accertamento - Imposte sui redditi**
Rinuncia al compenso di amministratore - Prova: il compenso deve risultare dai libri contabili della società - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2285 del 23 maggio 2017
- 2 [Pagina 16](#) **Accertamento**
Polizze unit linked - Euroritenuta: esenzione - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sentenza n. 646 del 6 giugno 2017
- 3 [Pagina 16](#) **Condono**
Adesione al condono tombale: non riguarda i crediti d'imposta - Cassazione SS. UU., Sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017
- 4 [Pagina 16](#) **Imposta di registro - Statuto del contribuente**
Cessione di partecipazione totalitaria seguita da fusione per incorporazione - Abuso del diritto: non sussiste - Responsabilità solidale a carico del cedente: non sussiste - Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sentenza n. 156 del 2 marzo 2017
- 5 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Cessione di azienda priva di ricavi - Rettifica del valore di avviamento: legittimità - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2415 del 31 maggio 2017
- 6 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Pluralità di atti non contestuali - Cessione d'azienda: criteri di qualificazione - Cassazione, Ordinanza n. 17785 del 19 luglio 2017
- 7 [Pagina 17](#) **Imposte ipotecarie catastali**
Trust - Inapplicabilità delle imposte ipotecarie catastali all'atto di segregazione dei beni conferiti - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 310 del 19 giugno 2017
- 8 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi**
Polizza assicurativa a fronte del rischio morte dell'amministratore - Premi - Deducibilità - Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza n. 1183 del 9 novembre 2016
- 9 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi**
Cessione d'azienda - Definizione del maggior valore ai fini dell'imposta di registro - Irrilevanza ai fini della plusvalenza realizzata dal cedente - Cassazione, Ordinanza n. 8782 del 5 aprile 2017
- 10 [Pagina 18](#) **Imposte sui redditi**
Operazioni soggettivamente inesistenti - IVA indetraibile - Deducibilità - Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n. 203 del 17 luglio 2017
- 11 [Pagina 18](#) **IRAP**
Cessione di contratto di prestazioni sportive - Plusvalenza: rilevanza - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 825 del 22 maggio 2017
- 12 [Pagina 18](#) **IVA**
Esportatore abituale - Ritardato invio della dichiarazione di intento: costituisce violazione formale - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenze n. 2965, n. 2966 e n. 2967 del 5 luglio 2017
- 13 [Pagina 19](#) **IVA**
Cessioni intracomunitarie concatenate - Unico trasporto verso uno Stato membro - Esclusione dell'esenzione - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-386/16 del 26 luglio 2017
- 14 [Pagina 19](#) **Sanzioni penali - Statuto del contribuente**
Abuso del diritto: non sussiste in caso di simulazione - Cassazione, Sentenza n. 38016 del 31 luglio 2017

Parte prima

Legislazione

1

Accertamento

Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali - Modalità e termini di comunicazione delle informazioni - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017

Il Provvedimento in esame è emanato in attuazione del D.M. 28 dicembre 2015, Decreto di attuazione della L. n. 95 del 2015 e della Direttiva n. 2014/107/UE del 9 dicembre 2014, che ha modificato la Direttiva n. 2011/16/UE, estendendo l'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale anche ai redditi di natura finanziaria, sulla base del *Common Reporting Standard Ocse* (CRS). Il Provvedimento individua le categorie dei soggetti (istituzioni finanziarie) che sono tenuti alle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate dei dati dei conti finanziari dei non residenti (persone fisiche e società non finanziarie). Inoltre, stabilisce nel 18 settembre 2017 la data entro cui detti soggetti sono tenuti all'iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione 'REI FATCA/CRS' del Registro Elettronico degli Indirizzi. Infine, individua oggetto, modalità e termini della comunicazione annuale che, a regime, dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto della comunicazione e, per il 2016, entro il 21 agosto 2017.

2

Accertamento

Nuovo regime delle locazioni brevi (art. 4 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 132395 del 12 luglio 2017

Il Provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017 (cfr. la nostra [L.n. 2/2017](#)) individua le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, anche non residenti, trasmettono i dati relativi ai contratti di 'locazione breve' (i.e. i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario) nella cui conclusione sono intervenuti.

Se tali intermediari, residenti o non, intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto del pagamento al locatore persona fisica beneficiario, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l'opzione per la cedolare secca. Il Provvedimento definisce anche le modalità di applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta. Con la Risoluzione n. 88 del 5 luglio è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite Modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

3

Accordi internazionali

Accordo tra Italia e Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato del 1°luglio 2017

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Madrid il 22 settembre 2015, è in vigore dall'8 giugno 2017, data nella quale è avvenuto lo scambio delle notifiche, necessario, ai sensi dell'art. 12.2 dell'Accordo stesso, ai fini dell'entrata in vigore. L'Accordo è stato ratificato mediante L. n. 190 del 3 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016. L'avvenuto scambio delle notifiche, e la conseguente entrata in vigore, dall'8 giugno, sono stati resi noti mediante un Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato in G.U. n. 152 del 1°luglio 2017.



4

Condono

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 140316 del 21 luglio 2017

Il Provvedimento in esame approva il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate da presentare ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e relative istruzioni (cfr. la nostra [L n. 2/2017](#)). Inoltre, il Provvedimento stabilisce modalità e termini di presentazione della suddetta domanda e di versamento degli importi dovuti ai fini della definizione.

5

Imposte sui redditi

Dividendi e plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società residenti - Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo - D.M. 26 maggio 2017

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M.) 26 maggio 2017 è stato pubblicato in G.U. n. 160 dell'11 luglio 2017.

Il D.M., emanato in attuazione dell'art. 1, comma 64, della L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha elevato al 58,14 per cento (al posto del vigente 49,72 per cento) la percentuale di concorso alla formazione del reddito imponibile di:

- dividendi da partecipazioni qualificate in società residenti o non residenti (purché residenti in Stati a regime fiscale non privilegiato) e proventi derivanti da strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni qualificate in società, percepiti da persone fisiche non imprenditori;
- dividendi da partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti o non residenti (purché residenti in Stati a regime fiscale non privilegiato) percepiti da imprenditori individuali e società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) residenti;
- plusvalenze e minusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti o non residenti (purché residenti in Stati a regime fiscale non privilegiato) realizzate da persone fisiche non imprenditori o dalla cessione di partecipazioni, qualificate o non, realizzate da imprenditori individuali;
- plusvalenze e minusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti realizzate da soggetti non residenti (persone fisiche o società).

L'innalzamento della percentuale di concorso alla formazione del reddito del socio o partecipante, dal 49,72 per cento all'attuale 58,14 per cento, consente di bilanciare la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento (a decorrere dal 2017, per i soggetti 'solari') in capo alla società partecipata.

Per quanto concerne la decorrenza, le nuove percentuali si applicano:

- Ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Tuttavia, viene previsto, a favore del socio, che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (che concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento), e poi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (soggetti a imposizione per il 49,72 per cento).



- Alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il D.M. dispone che resta ferma la misura del 49,72 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Le informazioni relative al periodo di formazione degli utili (ante o post 2017) devono risultare dal 'prospetto del capitale e delle riserve' del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali della società che li distribuisce e dalla certificazione relativa agli utili e proventi equiparati di cui all'art. 4, comma 6-*quater*, del D.P.R. n. 322 del 1998. In caso di utili e proventi equiparati erogati da società o enti non residenti, tali informazioni devono essere fornite all'intermediario che interviene nella distribuzione dal soggetto partecipante residente, sulla base di una attestazione della società o ente estero.

Infine, per quanto riguarda gli enti non commerciali, i dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100 per cento del loro ammontare (al posto dell'attuale 77,78 per cento). Le plusvalenze realizzate dagli enti non commerciali sono invece soggette alle medesime regole applicabili alle persone fisiche residenti.

6

IVA

Rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale - Approvazione del nuovo Modello IVA TR - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017

Il Provvedimento approva il nuovo Modello IVA TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione (c.d. orizzontale) del credito IVA trimestrale, le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 42623 del 21 marzo 2016 (cfr. la nostra [TNL n. 3/2016](#)), e deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre del 2017 (da presentare entro il 31 luglio).

L'approvazione di un nuovo modello si è resa necessaria a seguito delle novità introdotte dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017 che ha previsto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti infrannuali per importi superiori a 5.000 euro annui (mentre prima tali adempimenti erano richiesti solo in caso di rimborsi infrannuali per importi sopra i 30 mila euro annui cfr. la nostra [LI n. 2/2017](#)).

7

IVA

Split Payment (comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 2017) - Disposizioni attuative - Elenchi delle entità soggette - Modifiche - D.M. 13 luglio 2017

Il D.M. 13 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 171 del 24 luglio, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 modifica talune disposizioni attuative introdotte dal D.M. 27 giugno 2017, relative all'individuazione delle pubbliche amministrazioni tenute ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (cfr. la nostra [TNL n. 6/2017](#)).



Inoltre, il D.M. prevede che l'elenco definitivo delle società controllate da pubbliche amministrazioni e di quelle quotate incluse nell'indice *FTSE MIB* cui si applica lo *split payment* è pubblicato, a cura dello stesso Dipartimento delle Finanze, entro il 15 novembre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo, senza la necessità di formalizzazione mediante apposito decreto. Tali elenchi, per il 2017, sono già stati resi disponibili nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le nuove disposizioni del decreto si applicano alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire 25 luglio 2017. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° al 24 luglio 2017, sulla base delle disposizioni previgenti.

8

Riscossione

Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 134363 del 14 luglio 2017

Il Provvedimento n. 134363 approva il nuovo modello di cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con Provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016 (cfr. la nostra [TNL n. 2/2016](#)).

Il nuovo modello, obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017, mira a rappresentare in modo più chiaro i contenuti della cartella al fine di rendere maggiormente fruibili le informazioni per il contribuente.

9

Riscossione

Titolari di reddito di impresa - Termine di versamento delle imposte - Differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2017 - D.P.C.M. 20 luglio 2017

Il D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 169 del 21 luglio 2017, dispone che i titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 (i.e., il saldo per il 2016, per i soggetti 'solari') e la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta in corso 1° gennaio 2017:

- entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
- dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

10

Riscossione

Termine di presentazione delle dichiarazioni - Differimento al 31 ottobre 2017 - D.P.C.M. 26 luglio 2017

Il D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017, dispone il differimento al 31 ottobre 2017 del termine di presentazione delle seguenti dichiarazioni fiscali:

- Modello 770/2017 (il cui termine di presentazione sarebbe scaduto il 31 luglio);
- Modelli Redditi e IRAP 2017 (il cui termine di presentazione era fissato per il 30 settembre, ad eccezione delle società non-IAS *adopters*, per le quali il D.L. n. 244 del 2016 aveva disposto una proroga al 16 ottobre).



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento

Studi di settore per il 2016 - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 del 13 luglio 2017

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

2

Accertamento

Presentazione del Modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 95 del 20 luglio 2017

Le Amministrazioni dello Stato che (i) hanno già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e (ii) non hanno effettuato versamenti tramite il Modello F24 o F24EP, sono esonerate dalla compilazione dei quadri ST, SV, SX. In tal caso, non sono obbligate ad inviare il Modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l'adempimento dichiarativo dei sostituti d'imposta con l'invio telematico delle certificazioni uniche.

La presentazione del Modello 770/2017 risulta obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri, come ad esempio il quadro SY, da compilare nel caso in cui abbiano corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti di cui sopra (i.e., l'invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria) che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX), l'Amministrazione dovrà inserire il codice '1' nella casella 'Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX' del frontespizio del Modello 770/2017.

3

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Iper e super ammortamento - Profili tecnologici - Ministero dello Sviluppo Economico, Risposte a domande frequenti (FAQ) del 12 luglio 2017

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti chiarimenti:

- Ai fini del rispetto delle 5+2 condizioni necessarie per beneficiare dell'iperammortamento, per 'fabbrica' si intende l'insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all'azienda, che trasformano delle risorse (*input* del processo) in un prodotto finito (*output* del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.
- Nel caso di una 'società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali' che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, il noleggiante ha diritto all'agevolazione fiscale e dovrà dimostrare il soddisfacimento dei 5+2 vincoli. Il rispetto dei vincoli può essere soddisfatto internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) o esternamente (integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell'utilizzatore finale). È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all'agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.



- Un *Software Cloud* utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell'offerta, della fatturazione e per la gestione documentale non è oggetto della agevolazione. Al contrario, un *Software in Cloud*, che, integrato nel proprio gestionale, permette di inviare ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i documenti di trasporto in formato digitale, tracciare l'avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano, dal punto di vista tecnico presenta le caratteristiche per l'agevolazione, in quanto sembra rientrare nella categoria '*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della *supply chain*'.
- I sistemi di telemanutenzione sono equiparati a quelli di telediagnosi e di controllo in remoto, e pertanto dovrebbero soddisfare la caratteristica di cui all'Allegato A.

4

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (art. 44, del D.L. n. 78 del 2010) - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92 del 14 luglio 2017

I docenti universitari titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all'estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 44, del D.L. n. 78 del 2010, sussistendo le altre condizioni richieste.

5

Condono

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 del D.L. n. 50 del 2017) - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 22 del 28 luglio 2017

La circolare fornisce chiarimenti in merito al regime di definizione agevolata delle controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

6

Imposta di registro – Statuto del contribuente

Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa - Norma sull'abuso del diritto: inapplicabilità - Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017

Ai fini dell'imposta di registro, la scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa non può essere valutata dall'Amministrazione Finanziaria sulla base dei principi dettati dall'art. 10-bis, comma 1, della L. n. 212 del 2000 (norma sull'abuso del diritto). Tale norma non è applicabile, in quanto presenta carattere residuale; infatti il comma 12 dell'art. 10-bis prevede che l'abuso del diritto può essere configurato, in sede di accertamento, solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.

La fattispecie deve invece essere analizzata sulla base dei criteri interpretativi forniti dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (TUR). Come affermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. le Sentenze n. 25487 del 2015, n. 9582 del 2016 e 6758 del 2017), 'il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale'.



7

Imposta di registro – Statuto del contribuente

Scissione finalizzata alla assegnazione agevolata di beni immobili ai soci - Norma sull'abuso del diritto: inapplicabilità - Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017

Ai fini dell'imposta di registro, la riorganizzazione (scissione seguita da assegnazione agevolata di immobili ai soci) non può essere valutata dall'Amministrazione Finanziaria sulla base dei principi dettati dall'art. 10-bis, comma 1, della L. n. 212 del 2000 (norma sull'abuso del diritto), essendo applicabile la specifica norma di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), come interpretato dalla Corte di Cassazione (cfr. le Sentenze n. 25487 del 2015, n. 9582 del 2016 e 6758 del 2017).

Nel caso di specie, la riorganizzazione non presenta aspetti di criticità, e non dovrebbe essere quindi riqualficata sulla base dell'art. 20 del TUR, tenuto conto che l'operazione di scissione è espressamente disciplinata dall'art. 4, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa nella misura di 200 euro, e che la successiva assegnazione agevolata di beni immobili ad alcuni soci non appare idonea a mutare la qualificazione giuridica dell'operazione di scissione.

8

Imposte sui redditi

Erogazioni liberali a favore di parrocchie - Deducibilità ex art. 100, comma 2, lett. f) del TUIR: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 89 dell'11 luglio 2017

Le erogazioni liberali effettuate da imprese a favore di una parrocchia, finalizzate alla realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, sono deducibili ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. f) del TUIR. Ai fini della deducibilità da parte del soggetto erogante, il documento di prassi indica alcuni obblighi di natura probatoria a carico del soggetto beneficiario.

9

Imposte sui redditi

Conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini fiscali - Note spese e relativi giustificativi - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 96 del 21 luglio 2017

Qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, come le note spese, da utilizzare per la deducibilità dei relativi costi, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità (cfr. l'art. 2, del D.M. 17 giugno 2014 e l'art. 3 dei D.P.C.M. 13 novembre 2014 e 3 dicembre 2013). Se tali caratteristiche sono presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Quanto alla conservazione elettronica dei giustificativi (e.g., scontrini, ricevute ecc) allegati alle note spese, ove tali giustificativi trovino corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali, e si qualifichino quindi come documenti analogici originali non unici ai sensi dell'art. 1, lett. v), del CAD, il relativo processo di conservazione elettronica è correttamente perfezionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 giugno 2014 - con conseguente, successiva possibilità di distruzione dei documenti analogici senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale.

Ove invece il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione elettronica necessita dell'intervento del pubblico ufficiale (sulla definizione di pubblico ufficiale, cfr. Circolare n. 36 del 2006, punto 8.3). Lo stesso vale per i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale.



10

Imposte sui redditi – Statuto del contribuente

Scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa - Non sussistenza di abuso del diritto: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 97 del 25 luglio 2017

Non si rinviene l'esistenza di un 'indebito vantaggio fiscale' riconducibile alle fattispecie di abuso del diritto, di cui all'art. 10-*bis* della L. n. 212 del 2000, in una scissione parziale proporzionale concepita in funzione di 'separare' due distinti complessi aziendali (i.e., immobiliare e operativo) e strumentale alla successiva cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (contenente l'azienda riferita al ramo operativo della scissa) da parte dei soci (persone fisiche e società). Questo anche ove i soci persone fisiche non realizzino dalla cessione alcun *capital gain* imponibile, per effetto dell'adesione al regime di rivalutazione delle partecipazioni, e il socio società benefici della *participation exemption*. Infatti, la suddetta riorganizzazione non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell'ordinamento tributario.

Tuttavia, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibles* o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR.

11

Imposte sui redditi - Statuto del contribuente

Scissione finalizzata alla assegnazione agevolata di beni immobili ai soci - Abuso del diritto: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 26 luglio 2017

Una scissione parziale non proporzionale, seguita dalla assegnazione degli immobili ai soci della scissa, che beneficeranno del regime di assegnazione agevolata (di cui all'art. 1, commi 115-120, della L. n. 208 del 2015), e dalla liquidazione della scissa e prosecuzione dell'attività in capo alla beneficiaria, non è elusiva, in quanto non si ravvisa alcun indebito vantaggio fiscale tale da configurare abuso del diritto.

Infatti la scissione non appare preordinata al trasferimento a terzi delle quote né della scissa né della beneficiaria, ma è dettata dall'esigenza di concedere la possibilità di assegnare gli immobili societari soltanto ad alcuni soci, quelli che restano nella scissa, atteso che i due soci a cui vengono attribuite le quote della beneficiaria si sono dichiarati contrari all'assegnazione degli immobili data l'onerosità dell'operazione.

Inoltre, la scissione non appare volta all'assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di 'mero godimento', non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale.



12

Imposte sui redditi - Statuto del contribuente*Riorganizzazione finalizzata alla assegnazione agevolata di un immobile ai soci - Abuso del diritto: sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017*

L'operazione di conferimento dell'azienda in una *NewCo* costituita dagli stessi soci della società conferente che mantiene il possesso dell'immobile ove viene svolta l'attività aziendale, seguita dalla concessione in locazione di tale immobile alla *NewCo* e dalla sua assegnazione agevolata (a norma della L. n. 208 del 2015) ai soci e infine dallo scioglimento della società e assegnazione ai propri soci della partecipazione nella *NewCo*, è da considerarsi elusiva.

Infatti le operazioni sopra indicate appaiono funzionali esclusivamente a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili (e cioè nell'ambito degli immobili privi di strumentalità), con conseguente tassazione della plusvalenza in capo alla conferente assai inferiore rispetto all'imposizione ordinaria. Il risparmio fiscale conseguito, rappresentato dalla tassazione sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista con l'operazione di assegnazione dei beni, è indebito, in quanto si pone in contrasto con la disciplina agevolativa di cui all'art. 1, commi da 115 a 120, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015. Inoltre l'intera operazione appare priva di sostanza economica, assumendo la stessa profili di circolarità, poiché per la sua realizzazione manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale. Infine, sono assenti le ragioni extrafiscali che giustifichino il conferimento d'azienda, la successiva locazione del bene immobile all'impresa conferitaria e lo scioglimento della società conferente dal punto di vista aziendale e organizzativo.

13

Imposte sui redditi*Assegnazione agevolata di un immobile ai soci - Società in regime di contabilità semplificata - Compete - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 100 del 27 luglio 2017*

Come già affermato dalla Circolare n. 37 del 2016, una società in contabilità semplificata può beneficiare del regime di assegnazione agevolata di beni ai soci di cui all'art. 1, commi 115 e ss. della L. n. 208 del 2015, sebbene la stessa, non avendo una contabilità, non dispone nemmeno di un valore di bilancio per il capitale e le riserve. Infatti, la precisazione contenuta nella Circolare n. 37 del 2016, secondo cui è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l'assegnazione dei beni ai soci non richiede l'annullamento delle riserve rilevate in contabilità.

14

Imposte sui redditi - Statuto del contribuente*Cessione agevolata a valori di mercato di immobili ai soci - Deducibilità della minusvalenza: condizioni - Abuso del diritto: non sussiste - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017*

La minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci di beni immobili (ai sensi della L. n. 208 del 2015) può essere dedotta, ai fini IRES, qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore rispetto al valore normale del bene e, ai fini IRAP, secondo l'importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio.

La scelta di ricorrere alla cessione agevolata è prevista dal legislatore, e pertanto può originare un risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 27 luglio 2000.



15

Imposte sui redditi

Spese di emissione di un prestito obbligazionario - Deducibilità ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 83 del 2012 - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 102 del 28 luglio 2017

Per effetto dell'opzione di cui al comma 13 dell'art. 32 del D.L. 83 del 2012, le spese di emissione di un prestito obbligazionario rientrante nel regime di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996 (e.g., costi relativi alle remunerazioni degli intermediari incaricati di strutturare l'emissione e collocare i titoli presso gli investitori) sono integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento. Non trovano applicazione i limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 del TUIR, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, e quindi anche nell'ipotesi in cui la società adotti il metodo di contabilizzazione del c.d. costo ammortizzato e, di conseguenza, le suddette spese siano classificate come oneri finanziari.

Invece, ove la società emittente non eserciti l'opzione di cui sopra, le spese in esame rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR, essendo riferibili all'emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria, e sono deducibili nei limiti del ROL, in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.

Le spese di emissione sostenute dalla controllante e riaddebitate alla controllata nel contesto di un finanziamento soci sono deducibili solo da parte della controllante emittente che ha esercitato l'opzione di cui al comma 13 dell'art. 32 del D.L. n. 83 del 2012.

16

IVA

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017

Nel documento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (quando in via opzionale), ed all'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010. Tali chiarimenti, in risposta a quesiti posti da Associazioni di categorie, integrano quelli contenuti nella Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017 (cfr. la nostra [TNL n. 2/2017](#)). Tra i principali chiarimenti si segnalano i seguenti:

- E' possibile integrare o rettificare la comunicazione trasmessa mediante l'invio di una nuova comunicazione anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, applicando le sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).
- La comunicazione dei dati riferiti alle 'fatture emesse' deve contenere le informazioni riferite alle fatture emesse con data coerente con il periodo di riferimento. Ad esempio, la comunicazione 'dati fattura' riferita al primo semestre 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017. In relazione ai dati delle 'fatture ricevute', la 'competenza' sarà riferita alla data di registrazione del documento (e.g., fatture registrate dal 1° gennaio al 30 giugno 2017).

17

IVA

Compensazione del credito IVA infrannuale - Visto di conformità - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017

Il visto di conformità è obbligatorio se l'importo di credito IVA infrannuale chiesto in compensazione mediante istanza IVA TR è superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Il limite di 5.000 euro 'annui' per l'apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. Ad esempio, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull'istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti.

Pertanto, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Il visto di conformità può essere apposto anche da dipendenti delle società di servizi, purché (i) le stesse siano possedute in maggioranza da professionisti iscritti nell'apposito albo (es. dottori commercialisti) e (ii) la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione siano effettuate sotto il controllo diretto e la responsabilità di tali professionisti.

18

IVA

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni - Sanzioni - Ravvedimento operoso: applicabilità - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture (in scadenza il 16 settembre p.v., con riferimento al primo trimestre 2017), la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che può essere ridotta per effetto del ravvedimento operoso, se la violazione non è già stata contestata.

In caso di mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione delle liquidazioni (la cui prima scadenza è avvenuta lo scorso 12 giugno), fermo il versamento della sanzione di cui all'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che può essere ridotta per effetto del ravvedimento qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario inviare la comunicazione inizialmente omessa/parziale/errata. Invece, qualora la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, non è necessario il separato invio della comunicazione.



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento - Imposte sui redditi

Rinuncia al compenso di amministratore - Prova: il compenso deve risultare dai libri contabili della società - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2285 del 23 maggio 2017

Premesso che il diritto al compenso dell'amministratore/liquidatore può essere disponibile e quindi oggetto di rinuncia da parte del suo titolare, tale rinuncia è da ritenersi valida, sicché la prestazione professionale dell'amministratore può considerarsi gratuita, qualora l'importo del compenso venga iscritto nei libri contabili della società, in esecuzione di apposita delibera.

2

Accertamento

Polizze unit linked - Euroritenuta: esenzione - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sentenza n. 646 del 6 giugno 2017

La polizza *unit linked* costituisce un normale contratto di assicurazione, del quale produce gli effetti tipici, quali: l'obbligo dell'assicuratore di pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana contro il versamento di un corrispettivo (premio); la durata prevista fino al decesso del soggetto assicurato o fino al riscatto totale della polizza. Quindi, trattandosi di una polizza assicurativa sulla vita, non è soggetta alla applicazione dell'Euroritenuta.

3

Condono

Adesione al condono tombale: non riguarda i crediti d'imposta - Cassazione SS. UU., Sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017

L'adesione al provvedimento di condono tombale tributario (nel caso specifico, ex art. 9, commi 9 e 10 della L. n. 289 del 2002) riguarda i soli debiti tributari definiti e non si estende ad eventuali crediti, rispetto ai quali l'Amministrazione conserva gli ordinari poteri di accertamento.

4

Imposta di registro - Statuto del contribuente

Cessione di partecipazione totalitaria seguita da fusione per incorporazione - Abuso del diritto: non sussiste - Responsabilità solidale a carico del cedente: non sussiste - Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, Sentenza n. 156 del 2 marzo 2017

Ai fini dell'imposta di registro la cessione totalitaria di quote seguita da fusione per incorporazione non configura abuso del diritto, sicché tale operazione non può essere riqualificata in cessione d'azienda. Infatti, la cessione delle partecipazioni era stata preceduta da una loro rivalutazione con pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001, così come modificato dall'art. 2, comma 229, della L. n. 191 del 2009 c.d. 'Legge Finanziaria 2010'; il che dimostra che il cedente intendeva vendere le partecipazioni e non l'azienda al fine di avvalersi dell'agevolazione prevista dalla normativa prima indicata. Si è in presenza quindi di un legittimo risparmio di imposta riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 26 del 1° giugno 2016 e con Risoluzione n. 101 del 17 ottobre 2016.

Quanto alla responsabilità solidale ai fini dell'imposta di registro, questa non può ricadere anche sulle persone fisiche cedenti la partecipazione, atteso che, al momento della successiva fusione, l'unico socio dell'incorporata era l'incorporante.



5

Imposta di registro*Cessione di azienda priva di ricavi - Rettifica del valore di avviamento: legittimità - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2415 del 31 maggio 2017*

In caso di cessione di azienda (nel caso specifico un punto vendita di generi alimentari e non alimentari) che non ha mai conseguito ricavi propri, parametro questo fondamentale per la determinazione del valore di avviamento, non è corretto l'accertamento di un valore di avviamento solo sulla base dell'entità del contratto d'affitto e della superficie dei locali del punto vendita.

6

Imposta di registro*Pluralità di atti non contestuali - Cessione d'azienda: criteri di qualificazione - Cassazione, Ordinanza n. 17785 del 19 luglio 2017*

In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali.

L'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva dei dati secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti.

Non è pertanto corretto affermare che 'ricorre la cessione d'azienda, agli effetti dell'imposta di registro, quando, a prescindere dalla volontà delle parti, dalla quantità e dal momento dei beni ceduti permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un residuo di organizzazione che dimostri la complessiva attitudine all'esercizio dell'impresa' facendo così derivare, dalla nozione civilistica di azienda, conseguenze immediate e dirette in campo tributario, senza la mediazione dei principi, sopra enunciati, validi particolarmente in ordine all'interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione, dove la reale volontà delle parti, che integra la causa concreta del contratto, al contrario assume significativo rilievo.

7

Imposte ipotecarie catastali*Trust - Inapplicabilità delle imposte ipocatastali all'atto di segregazione dei beni conferiti - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 310 del 19 giugno 2017*

L'istituzione del *trust* deve essere ricondotta alla previsione contenuta nell'art. 2, commi 47 e ss. del D.L. n. 262 del 2006, che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito di applicazione alla costituzione del *trust*. Tuttavia l'estensione di tale imposta alla costituzione dei vincoli di destinazione presuppone un reale ed effettivo trasferimento di beni e diritti al beneficiario, mentre nel caso di specie è configurabile una donazione indiretta, perché il disponente intende beneficiare i discendenti non direttamente ma mediante il *trustee* in esecuzione di quanto disciplinato nell'atto istitutivo. Pertanto la costituzione del *trust* contempla la conservazione del patrimonio mediante la 'segregazione' dei beni conferiti, senza dar luogo ad un trasferimento imponible che si avvererà allorché i beni verranno trasferiti ai beneficiari che, in quell'occasione, saranno tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale, essendosi verificato l'effettivo arricchimento. In conclusione, l'imposta catastale ed ipotecaria devono essere scontate in misura fissa e non proporzionale.



8

Imposte sui redditi

Polizza assicurativa a fronte del rischio morte dell'amministratore - Premi - Deducibilità - Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza n. 1183 del 9 novembre 2016

Sono deducibili da parte della società contraente i premi dalla medesima pagati per la polizza assicurativa relativa al rischio di morte dell'amministratore, trattandosi di costi inerenti all'attività d'impresa. Il contratto assicurativo, infatti, è stato stipulato a tutela dei pregiudizi patrimoniali che sarebbero derivati a causa della scomparsa dell'amministratore e/o dei propri procuratori. Inoltre, nel caso di specie, il capitale incassato dalla società alla morte dell'assicurato aveva concorso alla determinazione del reddito d'impresa come sopravvenienza attiva.

9

Imposte sui redditi

Cessione d'azienda - Definizione del maggior valore ai fini dell'imposta di registro - Irrilevanza ai fini della plusvalenza realizzata dal cedente - Cassazione, Ordinanza n. 8782 del 5 aprile 2017

In caso di cessione di azienda, il maggior valore accertato e definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro mediante condono ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002 non assume rilevanza ai fini dell'accertamento della plusvalenza realizzata da parte del cedente ai fini delle imposte sui redditi.

10

Imposte sui redditi

Operazioni soggettivamente inesistenti - IVA indetraibile - Deducibilità - Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n. 203 del 17 luglio 2017

L'IVA non ammessa in detrazione in quanto derivante da operazioni soggettivamente inesistenti è deducibile ai fini del reddito d'impresa siccome rappresenta un onere accessorio del costo del bene a cui afferisce e, come tale, deve essere indicata in sede di redazione del bilancio di esercizio.

11

IRAP

Cessione di contratto di prestazioni sportive - Plusvalenza: rilevanza - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 825 del 22 maggio 2017

Costituisce una plusvalenza rilevante ai fini IRAP quella derivante dal contratto con il quale una società sportiva rinuncia ai propri diritti sull'atleta in favore di un'altra, in cambio di un corrispettivo. Infatti, la cessione di contratto di prestazioni sportive costituisce cessione di un bene immateriale.

12

IVA

Esportatore abituale - Ritardato invio della dichiarazione di intento: costituisce violazione formale - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenze n. 2965, n. 2966 e n. 2967 del 5 luglio 2017

Il fatto che il contribuente abbia rispettato gli adempimenti richiesti al fornitore di un 'esportatore abituale' finalizzati all'emissione di fatture 'in sospensione d'imposta' (numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento ricevute, annotazione entro 15 giorni sull'apposito registro, riporto dei relativi estremi nelle fatture emesse, verifica del modello utilizzato per le dichiarazioni d'intento secondo le prescrizioni del D.M. del 6 dicembre 1986), ad eccezione dell'invio telematico tardivo all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento, non può essere equiparato ad assenza totale della stessa. Pertanto non va applicata la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta prevista dall'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997 applicabile *ratione temporis*, in quanto trattasi di violazione formale la cui omissione non ha impedito all'Amministrazione di esercitare il normale controllo né ha arrecato alcun danno erariale.



13

IVA

Cessioni intracomunitarie concatenate - Unico trasporto verso uno Stato membro - Esclusione dell'esenzione - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-386/16 del 26 luglio 2017

L'art. 138, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la cessione di beni da parte di un soggetto passivo stabilito in un primo Stato membro non è esentata dall'imposta sul valore aggiunto in base alla suddetta disposizione nel caso in cui, prima di concludere tale operazione di cessione, l'acquirente, identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un secondo Stato membro, informi il fornitore del fatto che i beni saranno immediatamente rivenduti a un soggetto passivo stabilito in un terzo Stato membro, prima di farli uscire dal primo Stato membro e trasportarli a destinazione presso tale terzo soggetto passivo, purché tale seconda cessione sia stata effettivamente realizzata e i beni siano stati in seguito trasportati dal primo Stato membro a destinazione dello Stato membro del terzo soggetto passivo. L'identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione.

Ai fini dell'interpretazione dell'art. 138, paragrafo 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, una trasformazione dei beni, durante una catena di due successive cessioni, come quella di cui al procedimento principale, sulla base delle istruzioni dell'acquirente intermediario ed effettuata prima del trasporto verso lo Stato membro dell'acquirente finale, non incide sulle condizioni dell'eventuale esenzione della prima cessione, allorché tale trasformazione è posteriore alla prima cessione.

14

Sanzioni penali - Statuto del contribuente

Abuso del diritto: non sussiste in caso di simulazione - Cassazione, Sentenza n. 38016 del 31 luglio 2017

Non si ha abuso del diritto e, quindi, irrilevanza penale delle condotte ex art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, quando si è in presenza di comportamenti simulatori, preordinati alla alterazione della verità nella dichiarazione dei redditi. È quindi applicabile l'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, che prevede il reato di dichiarazione infedele. Nel caso specifico, il contribuente è stato ritenuto responsabile del reato di dichiarazione infedele a fronte di una complessa operazione che, grazie allo schermo di una cessione di quote societarie, nascondeva, in realtà, il trasferimento di beni immobili appartenenti alla società originaria oggetto di apposita scissione, mediante la creazione di una società 'contenitore', 'artatamente studiata in maniera tale da evitare il carico fiscale connesso al conseguimento della plusvalenza patrimoniale'.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.